



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 01101135711 – Fax 01101135719

www.comune.torino.it/circ7 - segreteria7@comune.torino.it

Segreteria - tel. 01101135732 / 35718



21 FEB 2023  
572/T2.16.02

Alla Consiglieria  
della Circoscrizione 7  
Patrizia ALESSI

SEDE

Oggetto: **risposta all'interpellanza – prot. 212 del 25/01/23.**

***“Urla razziste a Gomiz, Vanchiglia multato”.***

Gentile Consiglieria,

in merito all'interpellanza in oggetto Le allego il ricorso dell'U.S.D. Vanchiglia e la decisione della Corte Sportiva di Appello della LND.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
Luca DERI



SCUOLA  
CALCIO ELITE  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1



*[Handwritten signature]*

GIUNTA

*[Handwritten signature]*

Gent.mo  
Giudice Sportivo Territoriale Comitato  
FIGC LND Piemonte VDA

*[Handwritten notes: Dn., D'APICE, SABATO, Sport, Dillo, equitazione]*

Torino, 21/01/2023

**OGGETTO: Ricorso per provvedimento a carico della società da Comunicato Ufficiale n°59 del 19/01/2023**

A riguardo della decisione del Giudice Sportivo riportata su Comunicato Ufficiale n°59 del 19/01/2023, la nostra società si rammarica del provvedimento disciplinare ed in particolare delle motivazioni riportate:

*Euro 600,00 VANCHIGLIA 1915*

*Per la condotta inqualificabile di un gruppo di tifosi che, al termine dell'incontro, mentre i componenti delle due squadre si ammassavano nei pressi del tunnel per il rientro negli spogliatoi, rivolgevano un insulto di chiara natura discriminatoria nei confronti del dirigente avversario, Sig. Gomis Lys. Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte discriminatorie tenute in occasione della disputa delle partite da parte dei propri tifosi e che, in caso di recidiva, oltre alla sanzione dell'ammenda di entità maggiore verrà applicata l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate, ex art. 28 C.G.S.*

A tal proposito, lo stesso sig. Lys Gomis, scagiona di fatto la nostra società.

Come prova riportiamo una sua dichiarazione che potete verificare al seguente link

[https://www.cuneodice.it/sport/saluzzese/insulti-razzisti-lys-gomis-scagiona-la-societa-avversaria-il-vanchiglia-non-e-responsabile-70257.html?fbclid=IwAR3vA8erhhyMm\\_F5n\\_C2l8Fp5pSuSuXmLrXx2HDXFPbZcEv291LikWXTyo0](https://www.cuneodice.it/sport/saluzzese/insulti-razzisti-lys-gomis-scagiona-la-societa-avversaria-il-vanchiglia-non-e-responsabile-70257.html?fbclid=IwAR3vA8erhhyMm_F5n_C2l8Fp5pSuSuXmLrXx2HDXFPbZcEv291LikWXTyo0)

*"Sono a fianco del Vanchiglia perché con me la società è stata eccezionale, persone belle (...) Normale che in una gara così combattuta dalla tribuna ci siamo dei dementi che per sentirsi grandi dicono cose a caso. Ma la società non può esser responsabile di certi scemi".*

La nostra è da sempre una società **inclusiva**, soprattutto nei confronti di situazioni personali e familiari di indigenza, che richiedano aiuto e sostegno.

Basti pensare che la percentuale di tesserati extracomunitari è pari a circa il 25% del totale.

Da diversi anni – nell'ambito del riconoscimento Scuola Calcio Élite – l'U.S.D. Vanchiglia 1915 ha impostato il progetto **"MATTI PER IL CALCIO"**, in collaborazione con l'ASD Terzo Tempo, finalizzato ad accogliere il desiderio di ragazzi con Disabilità che desiderano giocare a calcio.

Si tratta di una proposta educativa che valorizzi la globalità della persona, attraverso l'integrazione con i coetanei normodotati e finalizzato ad accogliere il desiderio di ragazzi con Disabilità che desiderano giocare a calcio.

Il sottoscritto presidente, in questi anni è stato insignito del premio **Fair Play** dalla testa giornalistica "Sprint&Sport", per essere entrato negli spogliatoi di una società rivale per fare i complimenti a seguito di una vittoria ottenuta proprio contro il Vanchiglia. Ed episodi del genere si sono ripetuti negli anni.



**SCUOLA  
CALCIO ELITE**  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La nostra società è stata la prima realtà calcistica ad essere insignita dall'associazione Etica e Sport del premio intitolato a Rinaldo Bontempi e Maurizio Laudì, per la promozione e la valorizzazione dello sport come attività inclusiva e portatrice di valori sani contro eventuali rischi e degenerazioni.

**Domenica 23 febbraio 2020**, in occasione della partita di campionato regionale Under 15, insieme agli amici del Cenisia, sul nostro realizzammo una bellissima iniziativa contro ogni forma di razzismo. Iniziativa che coinvolse anche il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta. **SI VEDA FOTO IN ALLEGATO.**

La nostra società è dotata di un codice etico che prevede, ad esempio, di comminare multe (a seconda della gravità del comportamento) a qualunque tesserato (allenatore, dirigente, giocatore) si renda protagonista di azioni negative e contrarie ai sani principi dello sport.

Il nostro custode Amare Bekele, di nazionalità etiopica, è un rifugiato politico. Lui e la sua famiglia sono stati adottati dalla nostra società da ormai 10 anni.

La fascia di capitano della nostra Eccellenza è saldamente al braccio di Daniel Kelechi Porticchio. Che condivide con il sig. Lys Gomis proprio il colore della pelle.

Potremmo continuare, ma ci fermiamo qua.

Perché è giusto soffermarsi sul merito della questione.

La responsabilità oggettiva sopra cennata fa da logico corollario, quale norma di chiusura, al principio secondo il quale, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, le Società, anche in funzione del ruolo propulsivo educativo alle stesse riservato dall'Ordinamento Federale, concorrono, in quanto associate alla FIGC, a realizzare il fine espressamente indicato all'art. 2, comma 5 dello Statuto FIGC secondo il quale *"La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza"*.

Responsabilità che sussiste, secondo i parametri tipici della *"responsabilità per fatto altrui"*, ogni qualvolta venga accertato il nesso causale fra la condotta contestata e l'evento cagionato posto in essere da altri soggetti – i sostenitori – nei confronti dei quali le Società si accollano il rischio in ragione dell'attività esercitata, senza possibilità di invocare l'assenza di dolo o colpa.

Individuata, pertanto, la norma violata, si ritiene che ai fini della determinazione della sanzione occorre tenere presente il numero delle persone coinvolte nella condotta offensiva per cui è causa e la percezione effettiva dell'insulto all'interno dell'impianto sportivo. Nel caso specifico si è trattato di un episodio sporadico ("un insulto"), avvenuto a fine gara, mentre i calciatori facevano rientro negli spogliatoi, che ha coinvolto un solo spettatore di cui è INDEFINITA e SCONOSCIUTA l'appartenenza e/o se fosse realmente un sostenitore di una delle due squadre.

Da nostre indagini tra il pubblico presente, tutti ci hanno confermato che l'insulto non è stato proferito da "un gruppo" ma da una sola persona, e tutti ci hanno confermato che trattasi di soggetto che non frequenta abitualmente il campo sportivo "Gaspare Tallia".

Si richiede, pertanto, da un lato che la sanzione da infliggere non debba essere vincolata ai rigidi parametri del CGS, e dall'altro di commisurare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione.



SCUOLA  
CALCIO ELITE  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Questo, tenendo conto anche del comportamento tenuto in concreto dalla società VANCHIGLIA, la quale ha sempre posto in essere quei “modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” previsti dall’art. 29, comma 2, C.G.S. come attenuante della responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori.

È doveroso precisare che nessun TESSERATO del Vanchiglia si è reso protagonista di “condotta inqualificabile”.

È doveroso precisare che nessun TESSERATO del Vanchiglia ha rivolto un insulto di chiara natura discriminatoria nei confronti del dirigente avversario, Sig. Gomis Lys.

**Quando si parla di responsabilità oggettiva, bisognerebbe commisurare il principio alla realtà a cui si applica.**

**O forse sarebbe meglio definire in modo più chiaro il concetto di responsabilità oggettiva, soprattutto quando è applicata all’ambito sportivo dilettantistico? Magari riprendendo una recente intervista del presidente della FIGC Gabriele Gravina che l’ha definita “un obbrobrio giuridico”.**

L’episodio deprecabile di domenica 15 gennaio 2023 può e deve essere uno spunto di riflessione per il nostro organo federale, al fine di attivare tutte le precauzioni ed i meccanismi di difesa necessari alle proprie consociate, che rischiano di ritrovarsi ostaggio di comportamenti inqualificabili tenuti da pochissimi pseudo sostenitori, che potrebbero anche portare al compimento di ulteriori atti emulativi sempre da parte di pochi sprovveduti, i quali troverebbero ulteriore soddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare il regolare svolgimento di una partita e di un campionato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si richiede di annullare la cennata sanzione inflitta e soprattutto la motivazione in essa contenuta, che lede l’onorabilità di una società e dei suoi TESSERATI (quasi 600 fra atleti, allenatori, dirigenti ed addetti) per il becero comportamento di una sola persona.

Sicuri di un Vostro positivo riscontro in merito

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

*Nezaonico Eduardo*



## **5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

### **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 3/02/2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

**a) Reclamo proposto dalla Società USD VANCHIGLIA 1915 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 59 del 19/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara VANCHIGLIA – MORETTA, disputata in data 15/01/2023, nell'ambito del Campionato di Eccellenza, girone B**

Con reclamo ritualmente pervenuto a mezzo PEC del 23/01/2023, la Società USD VANCHIGLIA 1915, in persona del Presidente Sig. Eduardo De Gregorio, propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei propri riguardi l'ammenda di € 600,00 con la seguente motivazione: *"per la condotta inqualificabile di un gruppo di tifosi che, al termine dell'incontro, mentre i componenti delle due squadre si ammassavano nei pressi del tunnel per il rientro negli spogliatoi, rivolgevano un insulto di chiara natura discriminatoria nei confronti del dirigente avversario, Sig. Gomis Lys. Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte discriminatorie tenute in occasione della disputa delle partite da parte dei propri tifosi e che, in caso di recidiva, oltre alla sanzione dell'ammenda di entità maggiore verrà applicata l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate, ex art. 28 CGS"*.

Con riferimento alla predetta squalifica, la società ne domanda l'annullamento, sostenendo che l'insulto a fine gara non è stato proferito da un gruppo di tifosi, ma da un solo spettatore, peraltro sconosciuto alla società reclamante, e che la società Vanchiglia si è sempre distinta per la promozione dello sport come attività inclusiva e per la lotta contro ogni forma di razzismo.

Il ricorso appare fondato.

Letto il referto del direttore di gara, ove l'assistente arbitrale riferisce di aver udito un insulto all'indirizzo del dirigente avversario, esaminata la documentazione ufficiale, in cui la stessa persona offesa ridimensiona l'accaduto a un'ingiuria isolata, tutto ciò premesso questa Corte non ritiene di ravvisare nel comportamento i connotati della responsabilità oggettiva di cui all'art. 28 c. 4 CGS, il quale recita che le Società *"sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione"*.

Nel caso di specie, pur condannando l'episodio, si riconosce trattarsi di un'offesa isolata, al termine della gara, per la quale la società Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla Società USD VANCHIGLIA 1915 e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

In ragione dell'accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente  
(Avv. Alfredo Repetti)